



CL 2.18.1/1620/2017/x

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mario LAUS
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 1620
ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: "ACCESSO AI FONDI NAZIONALI VINCOLATI PER I FARMACI INNOVATIVI"

PREMESSO

che la legge 11 dicembre 2016, n.232 (**Legge di bilancio 2017**) all'articolo 1, comma 392, indica il fabbisogno sanitario standard per il Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017 in circa **113.000** miliardi di euro;

PRESO ATTO

che la **Conferenza delle Regioni** e delle Province autonome nella riunione del **23 febbraio 2017** ha definito l'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2017, trasmesso ai Ministri competenti (Salute ed Economia e finanze);

SOTTOLINEATO

- Che la legge nazionale di Bilancio 2017, articolo 1, commi da 400 a 405, ha inserito **vincoli e destinazioni specifiche** a valere sul fabbisogno sanitario standard e introdotto alcune revisioni della normativa in essere, con diretta incidenza sul finanziamento e nello specifico per l'anno 2017 la costituzione di un **Fondo farmaci innovativi per 325 mln di euro** e un **Fondo farmaci oncologici innovativi per 500 mln di euro**;
- Che con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) sono stabiliti i **criteri per la classificazione dei farmaci innovativi** e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi;

- **Che le somme dei Fondi per l'acquisto**, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, **sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta** dalle Regioni medesime per l'acquisto di tali medicinali e che la spesa dei farmaci innovativi ed innovativi oncologici concorre al tetto per l'ammontare eccedente la somma dei due fondi;

SOTTOLINEATO

Che in data 31 maggio 2017 è stato approvato il decreto di legge n. 50/2017 recanti alcune misure per la sanità ed esattamente in merito ai farmaci innovativi l'art. 30 che recita "*I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401*"

CONSIDERATO INFINE

Che l'individuazione dei due differenti fondi per farmaci innovativi consentirebbe alla Regione di utilizzare maggiori risorse e altresì di "liberarne" altre per farmaci non definiti innovativi ai sensi delle norme sopracitate;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta e l'Assessore per sapere se e con quale **atto deliberativo** siano stati identificati e costituiti i **Fondi regionali a finanziamento dei costi per l'acquisizione dei farmaci innovativi e oncologici innovativi**.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)